

BGer 1C_417/2021 vom 28. Juli 2021

Bundesgericht, 2021-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_417_2021

FR: TF 1C_417/2021 du 28 juillet 2021

IT: TF 1C_417/2021 del 28 luglio 2021

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2

Nella misura in cui il ricorrente si oppone principalmente alla trasmissione dei tre verbali istruttori e della documentazione bancaria egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non tenta di spiegare perché in tale ambito si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , né si confronta con gli argomenti di merito addotti al riguardo dalla CRP, conformi peraltro alla costante prassi. Sull'esistenza di un caso particolarmente importante, egli si limita ad accennare alla violazione di elementari principi procedurali, segnatamente al divieto di trasmettere mezzi di prova a supporto di un'asserita cosiddetta "entraide sauvage" (sul tema vedi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed. 2019, n. 277 e n. 418 pag. 454 e segg., in particolare pag. 457). Al riguardo, nel merito del gravame, egli osserva che una semplice scheda in formato excel, acquisita nell'ambito del procedimento penale elvetico e allegata alla rogatoria trasmessa dal Ministero pubblico ticinese all'Italia il 21 gennaio 2019, allestita da un avvocato indagato nel procedimento svizzero e nella quale sono indicate determinate entrate e uscite di somme di denaro contante appartenenti al ricorrente e gestite fiduciarmente dal legale, costituirebbe un

documento ai sensi dell' art. 110 cpv. 4 CP . Ne deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, tale scheda rappresenterebbe un mezzo di prova inerente alla sfera segreta e non solo una lista di operazioni ancora da verificare. Essa avrebbe quindi potuto essere trasmessa solo contestualmente a una decisione formale di chiusura ai sensi dell' art. 74 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), vincolandola alla clausola di specialità, allo scopo di evitare che l'autorità estera la utilizzi per perseguire sottrazioni fiscali ed esportazioni di valuta. Ora, il ricorrente, il cui assunto non parrebbe evidente di primo acchito visto il tenore della scheda, non si confronta con le distinzioni e precisazioni operate al riguardo dalla CRP (sul tema cfr. inoltre la sentenza 1A.333/2005 del 20 febbraio 2006 consid. 5, in particolare consid. 5.3). Si tratterebbe del resto, in sostanza, di una questione di apprezzamento della portata della citata scheda, ma non di un caso particolarmente importante.

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.